### REGOLAMENTO DI ATENEO DEL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO

### Art. 1

- 1. Il Comitato per lo Sport Universitario, previsto dall'art. 32 dello Statuto dell'Università degli Studi di Perugia, è composto:
  - a) dal Rettore, o da suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
  - b) da due membri designati dal Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I);
  - c) da due studenti designati dal Consiglio degli Studenti;
  - d) dal Direttore Generale, o da un suo delegato, che svolge le funzioni di segretario.
- 2. I membri del Comitato sono nominati con decreto rettorale e durano in carica due anni. I componenti designati possono essere confermati.
- 3. In caso di cessazione dalla carica dei componenti designati, il C.U.S.I e il Consiglio degli Studenti dovranno provvedere a nuova designazione entro il termine massimo di trenta giorni.
- 1. La mancata designazione dei rappresentanti di una componente non pregiudica la regolare costituzione del Comitato, purché il numero dei restanti membri non sia inferiore alla metà più uno dei componenti.

#### Art. 2

1. Il Comitato sovrintende ai programmi di sviluppo delle attività sportive e alla loro realizzazione ed agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi sulla base di un "Piano annuale delle attività" corredato dal relativo "Piano Finanziario"; definisce di intesa con gli Enti locali le modalità di utilizzazione degli impianti sportivi di cui i predetti Enti hanno la disponibilità; predispone i programmi di edilizia sportiva e formula le relative proposte di finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

### Art. 3

- 1. Rientrano nei programmi di sviluppo dell'attività sportiva universitaria:
  - a) la promozione e l'incremento della pratica sportiva per favorire, nel quadro di una formazione globale dello studente, la partecipazione del maggior numero di studenti universitari, ai quali dovrà essere garantito, nei limiti delle strutture disponibili, l'accesso agli impianti sportivi;
  - b) l'organizzazione di attività sportiva di corsi di iniziazione e di perfezionamento nelle varie discipline, di attività agonistica a carattere universitario e nell'ambito delle Federazioni sportive;
  - c) la partecipazione ad attività agonistiche in campo locale, regionale, nazionale ed internazionale, sia nell'ambito universitario che in quello federale, previo accertamento delle attitudini e della specifica preparazione dei singoli.

# Art. 4

- 1. Ogni anno, nel mese di giugno, il Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell'anno successivo ed approva il programma finanziario.
- 2. Qualora gli Enti locali territoriali intendano intervenire con opportune forme di sostegno il Comitato, al fine di deliberare il programma di attività di cui al precedente comma, potrà consultare, in via preventiva, i predetti Enti.

- 1. La realizzazione dei programmi di attività deliberati dal Comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari possono essere affidati, mediante convenzione, agli Enti sportivi universitari legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale, secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
- La convenzione prevede anche la disciplina dell'attività sportiva su base locale, nazionale ed internazionale che sarà coordinata ed attuata dai medesimi Enti sportivi universitari.

## Art. 6

1. Alle spese relative ai programmi di sviluppo si provvede con i fondi stanziati dal MUR, a fronte della presentazione da parte del Comitato del programma delle attività sportive con il relativo piano finanziario.

# Art. 7

- 1. Il Comitato è convocato dal Presidente di norma una volta all'anno, il quale fissa la data, l'ora, il luogo dell'adunanza e la modalità di svolgimento della seduta, nonché il relativo ordine del giorno. Le sedute possono svolgersi in presenza e in modalità telematica.
- 2. Può inoltre essere convocato in via straordinaria per iniziativa dello stesso Presidente o su richiesta motivata di almeno due componenti.
- 3. L'atto di convocazione ordinaria, contenente l'ordine del giorno, è inviato per posta elettronica almeno quattro giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza, la convocazione o l'integrazione dell'ordine del giorno vengono inoltrati almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
- 4. Di ogni riunione viene redatto dal segretario un verbale di cui si prende atto seduta stante. I verbali firmati digitalmente dal Presidente e dal segretario vengono protocollati e archiviati nei termini di legge. Copia dei verbali viene trasmessa al Presidente del CUS Perugia.
- 5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti il Comitato. Le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

### Art. 7bis

1. Il presente articolo è volto a disciplinare le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali.

Per seduta in presenza si intende quella che prevede la partecipazione dei componenti in presenza fisica in locale a tal fine dedicato.

Per seduta telematica si intende quella effettuata utilizzando l'apposita piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo.

- 2. La modalità di svolgimento della seduta, unitamente alle modalità operative di partecipazione, vengono indicate nell'atto di convocazione.
  - Non è ammessa, nella modalità telematica, la discussione di argomenti all'ordine del giorno che prevedono una votazione a scrutinio segreto.
- 3. Le adunanze devono svolgersi in video e audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
  - la percezione diretta e uditiva dei partecipanti;
  - l'identificazione di ciascuno di essi;
  - l'intervento nonché il diritto di voto in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
- 4. La piattaforma digitale messa a disposizione dall'Ateneo deve assicurare:
  - la riservatezza della seduta;
  - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;

- la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
- la contemporaneità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni.
- 5. In caso di seduta telematica, ai componenti il Comitato è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.
- 6. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del componente impossibilitato a mantenere attivo il collegamento.
- 7. Ogni partecipante alla seduta deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat, in caso di seduta telematica.
- 8. I componenti il Comitato sono tenuti alle seguenti regole di comportamento:
  - non condividere con soggetti terzi il link della seduta telematica;
  - adottare gli accorgimenti tecnici ed organizzativi per garantire la riservatezza della seduta;
  - non condividere con soggetti non partecipanti alla seduta la documentazione condivisa durante la seduta o inviata precedentemente, garantendo la riservatezza delle informazioni ivi contenute. Tale prescrizione ha validità anche dopo la seduta;
  - garantire che, tramite i dispositivi utilizzati, non siano presenti soggetti non invitati a partecipare;
  - non attivare software o altri sistemi di registrazione audio e/o video della seduta:
  - non trasmettere all'interno della piattaforma immagini, prodotti o riproduzioni di contenuti soggetti alle norme del diritto d'autore.

Ciascun componente o altro soggetto invitato ad intervenire alla seduta telematica è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso alla piattaforma e dell'utilizzo improprio del microfono e della telecamera.

- 9. Di norma, anche per garantire la qualità della comunicazione, ogni componente avrà cura di mantenere disattivato il proprio microfono, tranne quando interpellato oppure per effettuare un intervento. Di norma resta aperto il microfono del Presidente per esigenze di moderazione dei lavori. Per intervenire nel dibattito i componenti devono chiedere la parola a chi presiede mediante l'apposita funzione.
- 10. Oltre a quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dai regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trova il Presidente, da intendersi come sede della riunione, il nominativo del segretario verbalizzante, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
  - Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.
- 11. Ad esclusivo supporto dell'attività di verbalizzazione da parte del Segretario verbalizzante, le sedute sono audio e video registrate attraverso la piattaforma digitale/sistema di videoconferenza messi a disposizione dall'Ateneo. Il file contenente la registrazione viene conservato nello spazio di archiviazione della piattaforma digitale, accessibile esclusivamente dal personale dell'Ufficio Organi Collegiali.

In caso di seduta in presenza, il file contenente la registrazione viene conservato nella cartella digitale condivisa dell'Ufficio Organi collegiali.

Terminata la verbalizzazione, la registrazione viene cancellata da ogni sistema.

Ai componenti il Comitato viene data informativa in merito alla registrazione della seduta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), che viene richiamata anche nell'atto di convocazione.

12. Il trattamento comprende le seguenti operazioni: memorizzazione, consultazione, trascrizione, conservazione e cancellazione. I dati sono trattati esclusivamente dal personale dell'Ufficio Organi collegiali e dal Segretario verbalizzante.

## Art. 8

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato a maggioranza dei due terzi dei componenti.

#### Art. 9

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla Statuto dell'Ateneo ed alla normativa vigente.

## Art. 10

1. Il presente Regolamento viene emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line dell'Ateneo.